

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Fondo perduto, taglio IVA e IRPEF: prospettive per una riforma - pag. 2
- Contributo a fondo perduto anche per le imprese in difficoltà? - pag. 4
- TIA1: illegittima la pretesa fiscale del Comune se richiede l'imposta quale corrispettivo del servizio durante il periodo di sostituzione del tributo - pag. 6
- Trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di costruzione: quando si applicano le imposte in misura fissa - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- Assunzioni in rosa: allo studio nuovi incentivi contributivi per i datori di lavoro - pag. 9
- Decreto Rilancio: sospensione dei licenziamenti e vincoli al trasferimento d'azienda - pag. 12
- Coronavirus: arrivano le FAQ trattamento dei dati sensibili - pag. 14
- Indennità Covid-19 lavoratori domestici: riesame delle istanze - pag. 15

## FINANZIAMENTI

- Liquidità imprese: Garanzia Italia apre anche al factoring. Chi può accedere? - pag. 17
- Sostegno alle imprese agricole: l'anticipazione con compensazione mediante sovvenzione diretta - pag. 19

## IMPRESA

- Appalti, società, contratti: come far ripartire il "cantiere Italia" - pag. 21

## IN EVIDENZA

## Decreto Rilancio: sospensione dei licenziamenti e vincoli al trasferimento d'azienda

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

In caso di mancato accordo tra le imprese e i sindacati, la durata dei termini complessivamente previsti per la consultazione sindacale attivata per il trasferimento d'azienda non può essere inferiore ai 45 giorni. E' quanto prevede il disegno di legge di conversione del decreto Rilancio che modifica le norme sulla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso fino al 17 agosto 2020. La norma introdotta in fase di conversione non è però di facile lettura e si presta a interpretazioni non univoche. Come applicarla?

Novità per le **procedure sindacali** n. 27/2020) in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che dispone, in particolare, il divieto, fino al prossimo 17 agosto, per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo. Nel corso dell'esame Commissione Bilancio, è stato, infatti, introdotto



## Appalti, società, contratti: come far ripartire il "cantiere Italia"

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Intervento a tenaglia sugli appalti, ripristino della capacità finanziaria delle società, piazza pulita dai soggetti economici inattivi. Sono alcune delle misure varate dal decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020 con l'obiettivo di sostenere il rilancio dell'economia post emergenza da Covid-19. Il testo è ancora suscettibile di modifiche, ma è possibile analizzare alcune delle principali novità in itinere. In particolare, quali sono i benefici per le imprese che sono sotto contratto con la PA? È vero che ci sono meno "strozzature" in ingresso per i futuri procedimenti? E per i lavori in corso, quali sono le tutele per le imprese esecutrici?

Il Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020 ha approvato il decreto **Appalti** **Fino al 31 luglio 2021** che introduce **procedure semplificate** sia per la **semplificazione**, l'eliminazione degli adempimenti burocratici, con l'obiettivo di sostenere il **rilancio dell'economia** post emergenza da Covid-19 e operare una drastica "cura dimagrante" della burocrazia italiana. **Per gli appalti sotto soglia** si prevede l'affidamento diretto



## Fisco

Le possibili misure

## Fondo perduto, taglio IVA e IRPEF: prospettive per una riforma

di Daniele Virgillito - Dottore Commercialista, Dottore di Ricerca in Economia Aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Tra le varie misure allo studio, il Governo potrebbe ritoccare al ribasso l'IVA ordinaria. Peraltro il taglio, se attuato su 2 punti percentuali, costerebbe alle casse dello Stato circa 10 miliardi, senza produrre alcuna spinta propulsiva ai consumi. La prima priorità del Governo dovrebbe essere invece l'intervento sull'IRPEF: su 41 milioni di contribuenti, infatti, circa il 31% dei contribuenti totali (12,5 milioni) subisce un prelievo pari a zero. E, ancora, il riconoscimento dell'accesso al fondo perduto anche alle libere professioni. Per l'emergenza Covid-19 l'Italia cederà il 12% del PIL. È quindi essenziale mettere a punto un progetto di sistema, puntando su un'equa fiscalità, un'idea liberale d'impresa e sul sostegno e la competenza delle professioni intellettuali.

Nel corso del lunghissimo Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020, il Ministro dell'Economia e delle finanze Gualtieri ha illustrato il **Programma Nazionale delle Riforme**, definendo una lista di priorità da mettere a punto a settembre e da "condividere" con Bruxelles. L'obiettivo è accedere ai nuovi fondi europei anti-Covid e agire sulla tanto auspicata **riforma del fisco**, intensificare gli investimenti nella scuola, ricerca, logistica, banda larga, farmaceutica, biomedicale, automotive, siderurgia, edilizia, turismo e cultura.

**Leggi anche** Revisione di IRPEF e IVA e stop al condono nel PNR 2020

Da un primo bilancio, *post lockdown*, le misure messe in atto dal Governo stanno funzionando solo parzialmente e, per recuperare consensi, il Governo annunciando il Piano Nazionale di Riforma inneggia alla **semplificazione** e promette il potenziamento dei Centri per l'Impiego, mentre il Premier auspica la **riduzione delle imposte dirette e dell'IVA**. Una diminuzione dell'IVA ordinaria che, se si attuasse su due punti percentuali come recentemente dichiarato, costerebbe alle casse dello Stato circa 10 miliardi senza produrre, come facilmente intuibile, alcuna spinta propulsiva ai consumi.

È quasi imbarazzante dover rilevare che ogni 100 euro di spesa, oltre IVA, il "risparmio" concreto si tradurrebbe, per un potenziale acquirente, in soli 2 euro in meno di imposta. A fronte di un costo certo da 10 miliardi per le casse dello Stato, è credibile pensare che un consumatore decida di comperare un paio di scarpe solo perché da 122 euro le potrebbe trovare in vetrina in "saldo" a 120 euro?

La prima priorità del Governo deve essere l'intervento sull'IRPEF

Bastava analizzare i dati del gettito per rendersi conto di quanto poteva essere decisivo un intervento straordinario in questa direzione e quanto sia urgente una

riforma complessiva.

Su 41 milioni di contribuenti sono 12,5 milioni, circa il **31% del totale**, coloro i quali subiscono un **prelievo IRPEF pari a zero**.

Tanto per dare un'idea del meccanismo che sottende l'effettiva capacità contributiva: il 44%, circa 18 milioni appartenenti alle prime due fasce di reddito (fino a 7.500 euro lordi l'anno e da 7.500 a 15 mila euro), paga il 2,5% dell'IRPEF incassata dallo Stato, ovvero 3,5 miliardi che - divisi per i contribuenti - fanno 195 euro a testa l'anno; in pratica l'1,20% di oppressi fiscali paga 349 volte di più del 44%.

Solo chi è alla ricerca facili consensi può, nella consapevolezza dei dati esposti, continuare a investire 8 miliardi nel fallimentare **reddito di cittadinanza** e sul potenziamento dei **Centri per l'Impiego** perseverando nell'ignorare le difficoltà che incontra l'ormai affamata "classe media".

Se investissimo i 10 miliardi che Conte desidera impiegare per diminuire di un'inezia la pressione fiscale sull'IVA potremmo, intervenendo sul terzo scaglione IRPEF (redditi da 28.000 a 55.000), ridurre la pressione fiscale di almeno 1.600 euro l'anno per singolo contribuente. Mentre il Governo distribuisce aiuti a pioggia intervenendo, ancora una volta, solo sulla **riduzione del cuneo fiscale** in favore dei lavoratori dipendenti, il Governo nega il **fondo perduto alle professioni ordinistiche**.

Fondo perduto da estendere alle professioni ordinistiche

Il Governo dimentica, incautamente, che l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di liberi professionisti contando complessivamente oltre il 6% della forza lavoro del nostro Paese. In Italia esistono 26 ordini e collegi professionali che includono, approssimativamente, oltre 2 milioni e 300 mila iscritti e se consideriamo anche i dipendenti che lavorano presso i

loro studi, il numero aumenta per arrivare a circa 6 milioni e mezzo di lavoratori che generano 215 miliardi di euro, pari a circa il **13% del PIL nazionale**.

Con il decreto Rilancio viene negato, agli iscritti agli ordini professionali, quanto riconosciuto dall'UE. Secondo la Raccomandazione CE 361/2003, impresa: "è qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica". Vietare alle libere professioni l'accesso al fondo perduto è una **contraddizione** certamente grave, ma ancor peggio è che il Governo - e in particolare il Ministro Gualtieri - ha dato prova di non rendersi conto fino in fondo della pericolosità (**potenziale class action**) e incoerenza delle sue stesse affermazioni.

Contro i liberi professionisti si è perpetuata una **discriminazione azzardata e contraddittoria**. Basta sottolineare che il bonus non è per nulla destinato, già oggi, alle sole persone fisiche, ma spetta anche alle persone giuridiche. È paradossale, infatti, che il professionista se esercita la sua attività con studio individuale non può accedervi, ma se organizzato attraverso una **società tra professionisti** può farlo. Un paradosso che si inserisce in un contesto economico già claudicante e particolarmente difficile per le professioni

intellettuali.

I liberi professionisti, infatti, sono il comparto economico più colpito dalla precedente crisi economica del 2008 con un calo di produttività di oltre il 20% a fronte di una media nazionale che ha perduto "solo" il 4% di produttività.

Per l'emergenza Covid-19 l'Italia, si stima, cederà il 12% del PIL rischiando due milioni di posti di lavoro. Da ultimo, il decreto Semplificazioni, anch'esso esaminato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio, dedica circa 100 pagine alle misure anti-complicazione nell'ambito delle assegnazioni degli **appalti**, alla rivisitazione dei reati di **responsabilità erariale** e **abuso d'ufficio**, al rafforzamento della spinta alla **digitalizzazione** nella Pubblica Amministrazione, potenziando le autocertificazioni che potranno essere trasmesse anche via app, con l'impegno che verranno eliminate le richieste ridondanti di dati da parte degli Enti pubblici. Un piano che speriamo vada oltre gli annunci e il bisogno di consenso visto che, oggi più che mai, è necessario mettere a punto un progetto di sistema, puntando su un'**equa fiscalità**, un'idea liberale d'impresa e sul **sostegno** e la **competenza delle professioni intellettuali**.

## Fisco

Dubbi applicativi

## Contributo a fondo perduto anche per le imprese in difficoltà?

di Leonardo Leo - Avvocato tributarista in Lecce

Nel dettare le disposizioni attuative del contributo a fondo perduto, l'Agenzia delle Entrate ha inserito - quale condizione preclusiva per la richiesta del beneficio - il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, che esclude le imprese in difficoltà. A questa condizione, ribadita dalla stessa Agenzia nella circolare n. 15/E del 2020, non fa però alcun riferimento il decreto Rilancio. Sorge allora un dubbio applicativo che genera un problema di rilevante impatto: le imprese in difficoltà devono attenersi alle istruzioni dettate dalle Entrate oppure, in base alla lettera della norma, possono comunque beneficiare del contributo a fondo perduto?

Il **decreto Rilancio** (art. 25, D.L. n. 34/2020) ha previsto un **contributo a fondo perduto**, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Il comma 2 della disposizione esclude espressamente:

- soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- enti pubblici di cui all'art 74 D.L. Rilancio;
- soggetti di cui all'art. 162-bis TUIR;
- soggetti di cui agli articoli 27 e 38 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020);
- lavoratori dipendenti e professionisti "ordinisti".

Al comma 10, il legislatore demanda poi a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate le precisazioni riguardanti le **modalità**, il **contenuto** e i **termini di presentazione** dell'istanza, nonché ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo.

In virtù di tale "delega", l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 10 giugno 2020, corredato di istanza per il riconoscimento, istruzioni e specifiche tecniche, nell'ambito del quale, al punto 8, rubricato "Disposizioni Comunitarie", si legge:

"Il contributo a fondo perduto è erogato nel **rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea** del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche".

A seguire, il 13 giugno è stata emanata anche la circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate recante "Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34", ove al punto 7 si fa nuovamente richiamo al rispetto dei limiti e condizioni della già citata Comunicazione della Commissione Europea.

**Leggi anche**

- Contributo a fondo perduto: fuori dal fatturato le anticipazioni escluse dalla base imponibile IVA

- Contributo a fondo perduto: controlli dell'Agenzia delle Entrate in due tempi

- Contributo a fondo perduto: in arrivo i controlli del Fisco. E gli accertamenti?

Più nel dettaglio, nel documento di prassi viene richiamata la sez. 3.1. della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, dove si afferma che la Commissione considererà compatibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, purché siano **soddisfatte** tutte le **condizioni** specificatamente **indicate**.

### Imprese in difficoltà

Ciò premesso, tra le condizioni previste dalla Comunicazione, alla quale fa riferimento l'Agenzia delle Entrate, è espressamente disposto (par. 3.1, punto 22, lett. c)) che **l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltà al 31 dicembre 2019**.

Si tratta delle imprese meglio definite all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ovvero:

- le S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni, che abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- le S.n.c. e le S.a.s., diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni, che abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- l'impresa che abbia ricevuto un aiuto per il

salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- l'impresa, che non sia una PMI, nel caso presenti, insieme, negli ultimi due anni, il rapporto debito / patrimonio netto contabile superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi (EBITDA / interessi) inferiore a 1.

### Il decreto Rilancio non esclude le imprese in difficoltà

A questo punto, le **perplexità** sorgono spontanee dal momento che l'ulteriore condizione soggettiva per accedere al beneficio (nella specie, l'esclusione delle imprese in difficoltà), non è stata espressamente prevista dal legislatore nell'ambito dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020.

A ben vedere, infatti, la lettura del decreto Rilancio permette di evidenziare che, quando il legislatore ha inteso applicare i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea, lo ha fatto **esplicitamente**.

Si vedano, ad esempio, l'art. 24 (in materia di **versamento IRAP**), l'art. 26 (in materia di **rafforzamento patrimoniale** delle imprese di medie dimensioni), l'art. 28 (in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda), l'art. 54 (in materia di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali), l'art. 55 (in materia di aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti alle imprese), l'art. 120 (in materia di credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro) e l'art. 177 (in materia di **IMU** per il settore turistico).

A tal proposito, si deve anche evidenziare che il Legislatore, operando un rinvio generico alla Comunicazione della Commissione Europea, non ha brillato per chiarezza. Meglio avrebbe fatto se, all'interno delle norme citate, avesse esplicitato i limiti e le condizioni posti dalla Comunicazione, non costringendo così l'operatore a procedere a una analisi della Comunicazione.

E infatti, solo nell'art. 26, in riferimento alle misure di sostegno sul credito d'imposta per le perdite di esercizio (comma 8) e sull'emissione di strumenti finanziari (comma 12) viene indicata la preclusione per le imprese in difficoltà. Mentre, nello stesso art. 26, in riferimento al credito d'imposta ai soggetti che effettuano

l'aumento di capitale (comma 4) tale preclusione è chiaramente esclusa, facendovi rientrare pertanto tra i potenziali beneficiari, le imprese in difficoltà.

Sulla scorta di quanto sopra, potrebbe quindi ritenersi che il legislatore, non richiamando la Comunicazione della Commissione nell'art. 25, D.L. n. 34/2020, abbia volutamente inteso ricomprendere nell'ambito del beneficio del contributo a fondo perduto anche le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Di contro, l'omesso richiamo alle suddette condizioni, potrebbe anche ritenersi una mera "svista" del Legislatore, che l'Agenzia delle Entrate ha inteso chiarire con il proprio provvedimento.

Ora, non pare ci sia margine, per il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per colmare una eventuale **lacuna legislativa** (si evidenzia, infatti, che il comma 10 dell'art. 25 delega all'Agenzia la sola attuazione della norma, non consentendo anche di intervenire sulla platea dei soggetti interessati).

Ad ogni modo, la posizione dell'Agenzia dell'Entrate si potrebbe comunque comprendere analizzando la natura stessa del contributo a fondo perduto: si tratta infatti di un beneficio che è ricompreso nella categoria delle "sovvenzioni dirette", di cui al punto 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 - "C(2020) 1863 final, quindi, soggetto ai previsti limiti e condizioni.

In ogni caso tale posizione avrebbe dovuto trovare più chiaro riscontro nel provvedimento del 10 giugno 2020, atteso che vi è solo un generico richiamo alla Comunicazione della Commissione. Inoltre, nell'istanza (allegata al provvedimento) da presentarsi per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, non viene annoverata la condizione di esclusione delle "impresa in difficoltà".

### Alcune considerazioni

Al fine di chiarire la situazione sopra descritta è necessario che il legislatore, anche in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, preveda **espressamente** il richiamo ai limiti e condizioni fissati dalla Comunicazione (o il escluda espressamente).

Comunque, a oggi è opportuno che l'impresa in difficoltà **valuti con molta attenzione** se avanzare richiesta di contributo a fondo perduto perché la posizione dell'Agenzia delle Entrate è nel senso di escluderlo e ciò comporterebbe l'applicazione di **sanzioni penali e amministrative**, accettando poi l'alea dell'eventuale giudizio a seguito di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori.



## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## TIA1: illegittima la pretesa fiscale del Comune se richiede l'imposta quale corrispettivo del servizio durante il periodo di sostituzione del tributo

Durante il regime di transizione dell'applicazione delle imposte TARSU, TIAP1 e TIAP2, gli enti locali possono continuare ad applicare l'imposta in fase di sostituzione. Tuttavia all'indomani della soppressione ed in assenza di una differente volontà normativa è illegittima l'eventuale pretesa fiscale ivi fondata a titolo di mero corrispettivo. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11212/2020.

Un Comune con una delibera istituiva la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1), in seguito alla quale veniva notificato ad una contribuente un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta. Avverso detto provvedimento la difesa proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, nel quale eccepiva l'illegittimità della pretesa, sul presupposto dell'imminente sostituzione della stessa dalla TIA2. I giudici di primo grado ne accoglievano le doglianze, ma la decisione non veniva confermata in secondo grado dai giudici di appello. Questi ultimi, infatti, in totale riforma della sentenza, dichiaravano legittima l'istituzione del nuovo tributo da parte del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 238 del DLgs 152/2006. Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso in Cassazione, per ivi sentire accogliere le proprie doglianze.

### La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11212 depositata il giorno 11 giugno 2020, ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno chiarito che nel regime transitorio generato dalla modifica delle disposizioni normative, gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con l'istituzione della nuova tariffa entro la fine della fase di transizione. Quest'ultima, però, chiarisce la Corte, non comporta l'immediata abrogazione della relativa disciplina e come tale i Comuni interessati potevano continuare ad applicare la precedente imposta, ma è loro precluso passare alla tariffa del Decreto ronchi (TIA1), nella fase di sostituzione

con la (TIA2), al solo fine di ottenere un corrispettivo. In altre parole, nessun regime transitorio, legato all'istituzione della TIA1, poteva rimanere in vigore, all'indomani della soppressione della tassa. Nel caso oggetto d'esame, il Comune notificava alla contribuente l'avviso di accertamento, per il recupero a tassazione della TIA1 quale corrispettivo, nel periodo in cui la suddetta stava per essere sostituita dalla TIA2. Da qui l'accoglimento del ricorso.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di costruzione: quando si applicano le imposte in misura fissa

L'agevolazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, intende favorire, al fine di avviare un reale processo di rigenerazione urbana, i trasferimenti di "interi fabbricati", a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, e tali fabbricati devono essere alienati entro il termine di dieci anni per almeno il 75 per cento del volume del fabbricato stesso. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con l'interpello nn. 203 e 204 del 7 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 203 e 204 del 7 luglio 2020 in tema di applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Il **decreto crescita**, DL n. 34 del 2019, ha previsto all'7 che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti **condizioni**:

-l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

-l'acquisto deve avere come oggetto un "intero fabbricato" indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista **l'intero fabbricato**, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

-alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito

dalle normative urbanistiche ovvero, -ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche “NZEB” (“Near Zero Energy Building”), “A” o “B”; -all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del volume dell’intero fabbricato.

Se non sono rispettate queste condizioni, in base alle quali è stata concessa l’agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l’applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte.

La norma intende agevolare, al fine di avviare un reale processo di rigenerazione urbana, i trasferimenti di “**interi fabbricati**”, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, e tali fabbricati, fermo restando tutte le altre condizioni poste dalla disposizione agevolativa, devono essere alienati entro il termine di dieci anni per almeno il 75 per cento del volume del fabbricato stesso.

Ai fini dell’applicabilità del **beneficio fiscale** agli atti di trasferimento d’immobili che confluiranno nel patrimonio del **fondo immobiliare chiuso** (FIA) occorre verificare se il fondo comune d’investimento (acquirente) possa essere equiparato ai soggetti destinatari della norma agevolativa, ossia le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Il fondo comune d’investimento è definito come l’Oicr [Organismo di investimento collettivo del risparmio] costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte.

Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società.

Per quanto attiene ai **fondi italiani immobiliari**, la normativa definisce questi organismi d’investimento collettivo del risparmio come fondi che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri.

I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa

e il patrimonio degli stessi è investito nei beni immobili, diritti reali immobiliari in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo lordo, corrispondente al valore totale dell’attivo del FIA.

Per quanto concerne l’attività di gestione dei FIA, non è consentito svolgere diretta attività di costruzione di beni immobili. Quindi i fondi comuni di investimento costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li ha istituiti.

Anche a parere della Suprema Corte, in caso di acquisto nell’interesse del fondo l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.

Ne consegue che il **fondo immobiliare**, configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell’attività di valorizzazione del predetto patrimonio immobiliare, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l’attività di costruzione di beni immobili.

Quando il legislatore ha emanato disposizioni riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare ha sempre utilizzato una terminologia diretta ad individuare in maniera puntuale i fondi comuni di investimento.

Per cui non può trovare applicazione la norma agevolativa contenuta nel decreto crescita.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/07/2020, n. 203](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/07/2020, n. 204](#)

#### Fisco

L’ultimo deposito della Cassazione

## Credito Iva spettante anche con dichiarazione omessa se indicato l’anno successivo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14055 depositata il 7 luglio 2020, ha statuito che il credito Iva maturato nell’anno in cui la dichiarazione Iva risulti omessa può comunque essere computato in detrazione, purché sia inserito quantomeno nella dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere e dovere dell’Agenzia di accertare l’effettiva esistenza di detto credito. Il tutto anche nel rispetto del principio di neutralità dell’Iva tutelato a livello

europeo.

Una Srl riceveva due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis Dpr 600/1973, con ile quali si recuperava il credito Iva per le relative due annualità 2004 e 2006. La contribuente adiva la competente CTP che però riteneva corretta la pretesa erariale. Dell'opposto avviso era la CTR, la quale annullava gli atti impugnati, ateo che l'Agenzia avrebbe dovuto, secondo i giudici, procedere con la notifica di un avviso di accertamento, non essendo possibile ricorrere alla procedura automatizzata per recuperare un tributo che, come nella specie, derivava dal disconoscimento del diritto alla detrazione del credito iva per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Ufficio impugnava tale decisione, eccependone l'erroneità.

### **La decisione**

La Cassazione, con l'ordinanza n. 14055 depositata il 7 luglio 2020, ha respinto il ricorso dell'Ufficio, pur ritenendo corretta la censura formulata avverso la motivazione contenuta nella sentenza di appello: la stessa è stata infatti corretta dalla Suprema Corte, la quale però ha confermato l'illegittimità ella pretesa erariale. Risultava pacifico che la società non avesse presentato le dichiarazioni annuali Iva per i p.i. 2003 e 2005, portando poi però il credito in detrazione nelle dichiarazioni presentate per gli anni immediatamente successivi ai due suindicati. In casi come quello di specie la giurisprudenza di legittimità ha costantemente confermato la possibilità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta, con emissione di conseguente cartella di pagamento: si tratta infatti di attività che non comporta profili valutativi o estimativi da parte dell'Amministrazione e quindi è corretto l'utilizzo della procedura automatizzata. Dunque non era necessaria la notifica di un avviso di accertamento come affermato erroneamente dalla CTR. Tuttavia ciò che conta per la detraibilità dell'Iva è solo il carattere sostanziale ed effettivo del relativo credito, elemento che non viene meno in assenza della dichiarazione, la quale ha la funzione illustrativa dei relativi dati per permettere all'Ufficio di verificare agevolmente gli stessi e procedere alla riscossione delle imposte. Dovendosi dare prevalenza alla sostanza (esistenza del credito) rispetto alla forma (mancato invio del modello annuale Iva), il giudice tributario deve riconoscere il credito Iva se il contribuente dimostra l'esistenza del suo diritto alla detrazione. Se dunque il credito emerge dalle scritture contabili lo stesso ben può essere riportato nella dichiarazione Iva dell'anno successivo, in osservanza del principio di neutralità di tale imposta riconosciuto anche a livello europeo, il quale non viene meno neanche se il

soggetto passivo non rispetti le formalità dettate da uno Stato membro, come appunto può essere la presentazione della dichiarazione annuale. In sintesi il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Nella specie era indiscussa l'esistenza del credito della Srl, che pertanto legittimamente lo aveva utilizzato in compensazione con i debiti tributari sorti nell'anno successivo a quello di maturazione del credito stesso.

*A cura della Redazione*



## Lavoro e Previdenza

Proposta di legge alla Camera

## Assunzioni in rosa: allo studio nuovi incentivi contributivi per i datori di lavoro

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Esonero contributivo pari al 100%, esclusi i premi e i contributi assicurativi INAIL, per i datori di lavoro del settore privato che assumono con contratto a tempo indeterminato (non di apprendistato) donne di qualsiasi età. Incentivi contributivi per le imprese che, su richiesta della lavoratrice con specifiche esigenze familiari, riconoscono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Ed ancora estensione della pensione anticipata cd. "opzione donna" alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020. Sono alcune delle misure contenute nella proposta di legge n.1818, recante disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività, su cui la Commissione Lavoro della Camera ha avviato l'esame.

E' stato avviato, il 1° luglio 2020, presso la XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati, l'esame dell'approposta di legge n. 1818, a prima firma Murelli, recante disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.

Il provvedimento, composto da 14 articoli, reca una serie di misure volte a migliorare la crescita e la qualità dell'occupazione attraverso disposizioni volte alla **semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro** e del recupero crediti nonché norme tese a incentivare l'occupazione femminile e la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**.

Soffermiamoci su queste ultime, non tralasciando una doverosa premessa.

La proposta di legge presentata più di un anno fa (il 2 maggio 2019) si innesta in un più ampio quadro di interventi normativi a tutela delle **donne lavoratrici**, costrette ad abbandonare il lavoro per la mancanza di strutture cui poter affidare i figli, per una gestione degli orari di lavoro non favorevole o, più in generale, per una eccessiva rigidità nell'organizzazione del lavoro da parte delle imprese.

Significativi in tal senso appaiono i dati contenuti nell'ultima **Relazione annuale dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, sulle **convalide delle dimissioni** e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, relativa all'anno 2019 dello scorso 24 giugno.

Dalla Relazione emerge che, nel corso del 2019, le convalide per dimissioni hanno prevalentemente riguardato le lavoratrici madri (circa il 73% del totale) e che, fra le motivazioni delle dimissioni/risoluzioni consensuali, la più ricorrente è rimasta la difficoltà di conciliare l'occupazione lavorativa con le esigenze di cura della prole e quella concernente l'organizzazione e le condizioni di lavoro, particolarmente gravose o difficilmente compatibili con la cura della prole.

Vediamo quali le risposte che il legislatore intende fornire con la proposta di legge in esame, il cui Capo III è dedicato al lavoro femminile.

### Nuovo incentivo per l'assunzione di donne

L'articolo 6 riconosce un **esonero contributivo totale** (con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL) per i datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo indeterminato (ma non con contratti di apprendistato e di lavoro domestico) donne di qualsiasi età dall'entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020.

L'esonero opera per un **periodo massimo di 36 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ed è concedibile nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

L'esonero spetta esclusivamente per le **nuove assunzioni** di lavoratrici non occupate, nei sei mesi precedenti, a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e di lavoratrici che non hanno già fruito del beneficio in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'incentivo, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, viene **riconosciuto dall'INPS** in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

### Incentivi attualmente operativi

Si ricorda che, in tema di agevolazioni per l'assunzione di donne, l'art. 4, c. da 8 a 11, della legge Fornero (L. 92/2012) riconosce un incentivo (strutturale) per le assunzioni di **donne prive di impiego** regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti in regioni svantaggiate o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una **accentuata disparità occupazionale** di genere, superiore al 25%; ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; ovvero disoccupate da oltre dodici mesi con almeno cinquant'anni di

età, ovunque residenti.

Il datore di lavoro ha diritto ad una **riduzione dell'aliquota contributiva** a suo carico nella **misura del 50%**, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per

- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro deve inoltrare **comunicazione all'INPS**, avvalendosi del modulo di istanza on-line "92-2012"; detta comunicazione deve essere presentata prima dell'invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

L'esonero è applicabile a tutti i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

**Leggi anche** Incentivi alle assunzioni rosa: le opportunità "dimenticate" dalle imprese

### Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

L'articolo 7 del progetto di legge in esame introduce invece nuove misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro. In particolare - in via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2021 - su richiesta della lavoratrice con specifiche esigenze familiari viene riconosciuta, la **trasformazione temporanea del contratto di lavoro** da tempo pieno a tempo parziale. Le **imprese del settore privato** che riconoscono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e della lavoratrice per le mensilità di lavoro a tempo parziale, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Tale incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle **denunce contributive mensili**.

Il datore di lavoro deve comunicare all'INPS la trasformazione del contratto di lavoro, entro 7 giorni lavorativi successivi alla trasformazione e inviare attraverso apposita **procedura telematica** la **domanda per la fruizione dell'incentivo**, che verrà riconosciuta dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione.

### Agevolazioni attualmente operative

Si ricorda che l'art. 8, c. 5 e 7, del D.Lgs. 81/2015, riconosce, in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, la priorità della trasformazione del rapporto

di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Inoltre, il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o nei limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.

### Misure previdenziali in favore delle donne

L'articolo 9 prevede alcuni benefici previdenziali in favore delle donne.

La possibilità di ricorrere al trattamento pensionistico anticipato delle lavoratrici cd. "**opzione donna**" viene estesa alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) **entro il 31 dicembre 2020**.

---

**N.B.** Attualmente possono accedere alla pensione anticipata "opzione donna" le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

---

### Leggi anche Pensioni: opzione donna estesa al 2020

Inoltre, dal 1° gennaio 2020, per i periodi di **astensione dall'attività lavorativa** o di riduzione dell'orario di lavoro delle donne, riferibili ai carichi di cura familiare o alla maternità, viene riconosciuto il versamento di **contributi figurativi** compensativi.

Sempre dal 1° gennaio 2020 si prevede vengano riconosciuti, nel limite di tre mensilità all'anno, contributi figurativi per i **periodi di ricerca attiva di lavoro** individuati nel patto di servizio personalizzato (stipulato dai soggetti disoccupati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 150/2015 al fine della ricerca attiva di un'occupazione). La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua comporta la perdita della predetta contribuzione figurativa.

### Asili aziendali

L'articolo 8 della proposta di legge n.1818 riconosce, infine - in via sperimentale e per la durata di due anni dalla sua entrata in vigore - al datore di lavoro privato che allestisce nei luoghi di lavoro (o in aree convenzionate adiacenti) **spazi dedicati all'assistenza dei figli dei dipendenti** fino a sei anni, la possibilità di dedurre dal reddito di impresa un importo pari al 200 per cento dei costi sostenuti per l'allestimento e l'organizzazione dei suddetti spazi.

L'agevolazione è riconosciuta nelle unità produttive in cui è presente un organico non superiore a 250 unità lavorative.

**Considerazioni finali**

La proposta di legge in esame, pur avendo iniziato l'iter di esame in Commissione lo scorso 1° luglio, è

stata presentata ormai più di un anno fa. Pertanto, si auspica un **aggiornamento dei termini temporali** in essa previsti nonché delle risorse finanziarie stanziare, alla luce delle coperture disponibili.

## Lavoro e Previdenza

Iter di conversione

## Decreto Rilancio: sospensione dei licenziamenti e vincoli al trasferimento d'azienda

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

In caso di mancato accordo tra le l'impresa e i sindacati, la durata dei termini complessivamente previsti per la consultazione sindacale attivata per il trasferimento d'azienda non può essere inferiore ai 45 giorni. E' quanto prevede il disegno di legge di conversione del decreto Rilancio che modifica le norme sulla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso fino al 17 agosto 2020. La norma introdotta in fase di conversione non è però di facile lettura e si presta a interpretazioni non univoche. Come applicarla?

Novità per le **procedure sindacali** in caso di **trasferimento d'azienda**. Tra le modifiche della DDL di conversione del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) vi è anche un ulteriore intervento sull'art. 46 del Cura Italia (decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazione nella legge n. 27/2020) in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che dispone, in particolare, il divieto, fino al prossimo 17 agosto, per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo.

Nel corso dell'esame Commissione Bilancio, è stato, infatti, introdotto all'art. 80 del **decreto Rilancio** (di modifica dell'art. 46 del decreto Cura Italia) il comma 1-bis, con il quale, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i **termini delle procedure** previste in caso di trasferimento d'azienda in cui siano complessivamente occupati più di 15 lavoratori.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

### Divieto di licenziamento fino al 17 agosto

L'art. 80 del decreto Rilancio, in particolare, modifica il comma 1 dell'articolo 46 del Cura Italia (decreto legge 18/2020) prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi e di conseguenza fino al 17 agosto 2020 (anziché i sessanta giorni previsti in origine dall'articolo 46) e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

**Leggi anche** [Divieto di licenziamento nell'emergenza Covid-19. E se le aziende hanno licenziato?](#)

### Procedura sindacale per il trasferimento d'azienda

Come detto in premessa, la modifica apportata nel corso dell'iter di conversione riguarda l'articolo 80 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) al quale viene

aggiunto il comma 1 - bis, in cui si prevede che, fino al 31 agosto 2020, la procedura sindacale regolata dall'articolo 47 della legge n. 428/1990 non possa avere una durata inferiore a 45 giorni.

Ricordiamo che l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 regola le procedure da seguire preventivamente in caso, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., si intenda procedere ad un trasferimento d'azienda nella quale risultano occupati **più di 15 lavoratori**. In tale ipotesi, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate ed ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.

La comunicazione, che può essere effettuata anche per il tramite dell'associazione sindacale alla quale cedente ed il cessionario aderiscono o conferiscono mandato, ha la finalità di consentire l'avvio di un esame congiunto ed eventualmente il raggiungimento di un accordo a tutela dei lavoratori occupati nell'azienda da trasferire.

La **conclusione della procedura** deve comunque avvenire in un arco temporale breve, trascorso il quale si intende comunque esaurita. Sono infatti previsti precisi termini che le parti debbono osservare per contemporaneamente, da un lato, la tutela dei lavoratori occupati e, dall'altro, l'interesse delle parti, cedente e cessionario, di poter avviare il trasferimento d'azienda in tempi brevi.

Le organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione, infatti, debbono richiedere per iscritto l'esame congiunto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione ed il cedente e cessionario, a loro volta,

sono tenuti ad avviarlo entro 7 giorni dal ricevimento. L'esame congiunto, di regola, deve concludersi entro 10 giorni, in quanto il comma 2 del citato articolo 47 prevede espressamente che la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi per l'appunto 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

#### Novità della conversione in legge

Ebbene, il nuovo comma 1 - bis inserito all'articolo 80 del D.L. n. 34/2020, prevede che, fino al 17 agosto 2020, la procedura sindacale per il trasferimento d'azienda di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui **non sia stato raggiunto un accordo**, non possa avere una durata inferiore a 45 giorni.

Dunque, una disciplina transitoria chiaramente collegata all'emergenza epidemiologica in quanto, evidentemente, dal 18 agosto 2020, le regole saranno quelle normalmente previste dal comma 2 dell'articolo 47 della legge n. 428/1990 che, succintamente, abbiamo esaminato supra.

#### Effetti per i datori di lavoro

Ma come impatta nel concreto la modifica per i datori di lavoro?

Dalla lettura della norma introdotta dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, emerge con evidenza che ad avere una durata non inferiore a 45 giorni è la procedura di cui all'articolo 47, comma 1, della

legge 29 dicembre 1990, n. 428. E che la **durata minima** dei termini previsti per la procedura di comunicazione degli obblighi d'informazione alle rappresentanze sindacali in caso di trasferimento d'azienda e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, si applica solo nella ipotesi in cui non sia stato raggiunto un accordo.

Inoltre la durata minima **sembra essere complessiva** e di conseguenza riguardare l'intera procedura. E, i 45 giorni dovrebbero decorrere dall'avvio, ovvero dalla comunicazione iniziale del cedente e cessionario prevista dal comma 1 dell'articolo 47 della legge n. 428/1990. Il che significa che ai giorni potenzialmente previsti per l'esaurimento della procedura (7 per le organizzazioni sindacali, 7 per il cedente ed il cessionario e 10 per la conclusione) si devono aggiungere quelli che necessariamente dovrebbero portare al raggiungimento del limite minimo di almeno 45 giorni. Naturalmente è fatta salva l'ipotesi in cui le parti raggiungano un accordo. Nel qual caso si supererebbe il vincolo di durata minima di 45 giorni.

Diverso sarebbe stato l'effetto se il comma 1 - bis dell'articolo 80, introdotto dalla Commissione Bilancio al D.L. n. 34/2020, fosse intervenuto sui tempi entro i quali la consultazione si intende esaurita. Ma in questo caso il legislatore avrebbe dovuto modificare l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 47 della legge n. 428/1990 e non, invece, intervenire sul comma 1.



## Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

## EnpacL ottiene la certificazione di qualità ISO 37001:2016

L'Ente Nazionale di previdenza dei Consulenti del Lavoro ha ottenuto la certificazione del proprio sistema 'anticorruzione', in base alle norme di qualità ISO 37001:2016, a conclusione del lungo iter certificativo, effettuato dall'organismo terzo 'Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl'. L'Ente diviene così un ulteriore presidio alla corruzione, oltre al Modello di prevenzione dei rischi da reato ex d.lgs. n° 231/2001, adottato sin dall'anno 2010.

Con un comunicato stampa, l'Ente Nazionale di previdenza dei Consulenti del Lavoro (**ENPACL**) ha comunicato di aver ottenuto la certificazione del proprio sistema 'anticorruzione', in base alle norme di qualità ISO 37001:2016. La positiva conclusione del lungo iter certificativo, effettuato dall'organismo terzo 'Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl', consente all'ENPACL di disporre di un ulteriore presidio alla corruzione, oltre al Modello di **prevenzione dei rischi** da reato ex d.lgs. n° 231/2001, adottato sin dall'anno 2010.

L'Ente conta oltre 25.000 professionisti iscritti ed eroga più di 10.000 pensioni. Ha chiuso l'esercizio 2019 con ricavi che sfiorano i 250 milioni di euro, un avanzo di 80 milioni di euro e riserve che arrivano a 1,3 miliardi di euro. "Portiamo la responsabilità di amministrare il risparmio previdenziale dei Consulenti del Lavoro - ha dichiarato il Presidente **Alessandro Visparelli** - e cerchiamo di tenere alti i principi di trasparenza e correttezza. Le statistiche affermano che la corruzione è un fenomeno piuttosto diffuso nel nostro Paese. La natura pubblica svolta dall'ENPACL ci ha consigliato di strutturare un sistema adeguato a prevenire ogni forma di comportamento disonesto, dagli appalti alla gestione del patrimonio".

ISO 37001 è il primo standard internazionale sui sistemi di gestione, progettato per aiutare le organizzazioni a combattere il rischio di corruzione, sia nella loro attività, sia lungo l'intera catena di fornitura, da parte dell'organizzazione, dei suoi dipendenti e degli stakeholders. È poco frequente nelle aziende private e quasi assente nella Pubblica Amministrazione e viene adottato da quelle organizzazioni che non tollerano comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo, in quanto contrari all'etica cui ispirano la propria azione amministrativa.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Garante privacy

## Coronavirus: arrivano le FAQ trattamento dei dati sensibili

A fronte dell'emergenza sanitaria in corso, il Garante privacy ha diffuso le FAQ raccolte sulla disciplina della protezione dei dati e la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non soltanto nei confronti dei lavoratori dipendenti ma anche di fornitori, clienti e dell'utenza in generale. Le indicazioni fornite riguardano la rilevazione della temperatura corporea, il trattamento dei dati dei lavoratori contagiati e la possibilità di effettuare il contact tracing.

Il Garante per la protezione dei **dati personali** ha pubblicato, in data 7 luglio 2020, le FAQ relative al trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito **dell'emergenza sanitaria**.

### Rilevazione della temperatura corporea

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l'accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del **Coronavirus** che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata. Diversamente nel caso in cui la **temperatura corporea** venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

### Gestione delle autodichiarazioni

In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la **salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro**. Con riferimento alla preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al **COVID-19** o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. È possibile

richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi, ma devono essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

### Dati dei dipendenti contagiati

I datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle **autorità sanitarie competenti** e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest'ultimo.

In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, ma non agli altri lavoratori dipendenti.

### "Contact tracing" in ambito aziendale

La funzionalità di "**contact tracing**", prevista da alcuni applicativi al dichiarato fine di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi ed allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

# Indennità Covid-19 lavoratori domestici: riesame delle istanze

Nel messaggio n. 271 del 2020, l'INPS specifica le modalità con cui è possibile presentare la domanda di riesame delle istanze per l'erogazione delle indennità per i lavoratori domestici introdotta dall'articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. L'Istituto ha annunciato il rilascio di una procedura internet per l'invio delle richieste di riesame. L'esito dell'istruttoria automatizzata può essere visualizzato accedendo al portale dell'Istituto mediante le credenziali di autenticazione, nell'ambito della stessa procedura di presentazione della domanda on line.

L'INPS, con il messaggio n. 2715 del 7 luglio 2020, interviene riguardo le **indennità per i lavoratori domestici** introdotta dal decreto **Rilancio Italia**, per accedere alla quale sono stati già definiti i requisiti di accesso alla prestazione e le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito. L'esito delle istruttorie delle domande pervenute, svolte in modo automatizzato utilizzando i dati già presenti nelle banche dati dell'Istituto, è stato notificato ai soggetti che sono risultati beneficiari della prestazione, tramite SMS inviato ai recapiti telematici dagli stessi comunicati in sede di richiesta del PIN all'Istituto. L'esito dell'istruttoria automatizzata può essere visualizzato accedendo al portale dell'Istituto mediante le credenziali di autenticazione, nell'ambito della stessa procedura di presentazione della domanda on line.

L'utente la cui domanda sia stata respinta, qualora ritenga di avere comunque i requisiti per l'indennità, tramite la medesima procedura può chiedere il riesame del provvedimento. Alla richiesta può essere allegata eventuale documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

La richiesta di riesame potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l'utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Fino alla cessazione dello **stato di emergenza sanitaria**, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica, fermo restando che la immediata

regolarizzazione dello stesso deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 07/07/2020, n. 2715

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 07/07/2020

## Lavoro e Previdenza

Dal Ministero del Lavoro

# Lavoratori agricoli: aggiornati i salari medi per il 2020

E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto direttoriale con cui si provvede a determinare le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2020, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori agricoli, in particolare per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. Definito anche il reddito medio convenzionale giornaliero nella misura di 59,45 euro.

Con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020 sono state determinate le **retribuzioni medie giornaliere**, da valere per l'anno 2020, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Tali retribuzioni sono stabilite, per singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato indicate nella tabella contenuta nel decreto.

Stabilito, inoltre, nella misura di euro 59,45 il reddito medio convenzionale giornaliero, relativamente all'anno 2020, per ciascuna fascia di **reddito agrario**, valido ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della l. n. 88/1989.

Il reddito medio dei **mezzadri e coloni** che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti per il 2020 è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella dei salariati fissi. Se sono previste retribuzioni medie diverse per le categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Finanziamenti  
Emergenza Covid-19

## Liquidità imprese: Garanzia Italia apre anche al factoring. Chi può accedere?

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Garanzia Italia, la misura straordinaria prevista dal decreto Liquidità per garantire alle imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 nuove risorse, è operativa anche per il factoring. L'annuncio è arrivato da SACE Simest, ente gestore della misura all'interno del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che potrà quindi concedere garanzie anche in favore di banche e società di factoring per cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente. Nello specifico, sono ammesse a garanzia le nuove operazioni di finanziamento con o senza concessione di un fido che siano riconducibili all'operatività di confirming, anticipi contratto e factoring pro solvendo, quest'ultimo a valere su crediti ceduti dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore e relativi a fatture emesse dall'impresa beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Garanzia Italia, lo strumento di **garanzia dei finanziamenti** a sostegno del mondo imprenditoriale, apre anche al **factoring**.

SACE Simest, il soggetto gestore della garanzia, ha infatti annunciato tramite il proprio sito internet ufficiale l'operatività dello strumento anche sulle operazioni di factoring.

Grazie a 200 miliardi di euro di garanzie statali messe in campo dal **decreto Liquidità** (D.L. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020), Garanzia Italia supporta le imprese rilasciando garanzie a condizioni agevolate. Lo stesso decreto legge ha previsto la possibilità per SACE di concedere garanzie anche in favore di banche e società di factoring per **cessioni di crediti** con garanzia di solvenza prestata dal cedente, oltre che di garantire le operazioni di **confirming** e **anticipi contratto**.

**Leggi anche** [Prestiti garantiti: nuova autocertificazione e garanzia al 100% fino a 30.000 euro](#)

**Chi può accedere allo strumento di garanzia**

La Garanzia Italia sui finanziamenti emessi dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia potranno essere richieste **fino al 31 dicembre 2020**. Saranno accessibili da parte delle imprese, indipendentemente dalla dimensione, dal

settore di attività e dalla forma giuridica. Le imprese devono avere sede in Italia e **non devono** risultare in difficoltà al 31 dicembre 2019.

La Garanzia Italia è rivolta alle imprese che hanno **già utilizzato** le garanzie del **Fondo Centrale di Garanzia** fino a completa capienza e, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali, che abbiano già utilizzato le **garanzie ISMEA** fino a completa capienza.

Sono **escluse** le imprese che controllano o sono controllate, direttamente o indirettamente, da imprese residenti in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salva la possibilità dell'impresa beneficiaria di dimostrare che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

**Requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria**

Possono accedere alle garanzie le imprese che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia di Covid-19. L'elenco dei requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria è riportato nella seguente tabella:

Requisiti		
1	(i) Deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) (ii) Perdite cumulate rispetto al patrimonio netto	Per (i) importo cumulativo negativo inferiore al 50% del capitale sociale sottoscritto Per (ii) il rapporto deve essere inferiore al 50%

2	Rapporto tra l'ammontare dei debiti finanziari rispetto al patrimonio netto contabile degli ultimi due anni e Rapporto tra EBITDA e oneri finanziari degli ultimi due anni	I Negli ultimi due anni: Il rapporto tra l'ammontare dei debiti finanziari rispetto al patrimonio netto contabile è stato inferiore a 7,5; o il rapporto tra EBITDA e oneri finanziari è stato superiore a 1 (escluso per le PMI)
3	Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"	La Banca classificava la controparte in bonis al 29/02/2020 (il cliente alla data del 29/02/2020 non risultava classificato tra le: esposizioni scadute e deteriorate; inadempienze probabili; sofferenze)
4	Assenza in centrale rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di sofferenze a sistema	In centrale rischi il cliente non presentava al 31 dicembre 2019 segnalazioni di sofferenze a sistema
5	Assenza in centrale rischi (flusso di ritorno dic.19) rapporto tra sconfinamenti totali per cassa e accordato totale cassa	In centrale rischi al 31 dicembre 2019 il rapporto tra sconfinamenti cassa e accordato cassa totale era inferiore al 20%

### Operazioni ammesse alla garanzia

Sono ammesse a garanzia le nuove operazioni di finanziamento con o senza concessione di un fido che siano:

- riconducibili all'operatività di **confirming, anticipi contratto e factoring** pro solvendo (sia spot che rotativo), quest'ultimo a valere su crediti ceduti dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore e relativi a fatture emesse dall'impresa beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- erogati sino al 31 dicembre 2020;
- destinati ad ottenere liquidità per sostenere **costi del personale**, costi relativi a **canoni di locazione** o di affitto di ramo d'azienda, **investimenti** (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione. Non sono ammesse operazioni di rifinanziamento;
- destinati altresì ad ottenere liquidità, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di **rate di finanziamenti**, **scadute** o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed

il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'impresa.

Il finanziamento o il limite di credito verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come **limite di importo** il valore più alto tra:

- il 25% del **fatturato di gruppo in Italia** del 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale,
- oppure il **doppio del costo annuale del personale** di gruppo in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

La durata totale del finanziamento o del limite di credito **non potrà essere superiore a 6 anni**, con la possibilità, non applicabile per operazioni di factoring pro solvendo, di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.



## Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

## Coronavirus: l'ampliamento del sostegno europeo per il settore vitivinicolo

La Commissione Europea ha deciso di ampliare le misure di sostegno per il settore vitivinicolo a seguito della crisi del coronavirus al fine di ridurre le conseguenze negative che potrebbero esserci. Le nuove misure includono l'autorizzazione temporanea per gli operatori di organizzare autonomamente misure di mercato; l'aumento del contributo dell'Unione europea ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; l'introduzione di pagamenti anticipati per la distillazione e l'ammasso in caso di crisi.

La Commissione Europea La Commissione ha deciso di ampliare le **misure di sostegno per il settore vitivinicolo** a seguito della crisi del coronavirus al fine di ridurre le conseguenze negative che potrebbero esserci per lo stesso.

Emerge infatti che il settore vitivinicolo è uno dei settori agroalimentari colpiti più duramente, a causa dei rapidi cambiamenti nella domanda e della chiusura di bar e ristoranti in tutta l'UE, che non è stata compensata dal consumo interno.

Le misure eccezionali comprendono:

- una **deroga temporanea** alle norme dell'Unione europea in materia di **concorrenza** per consentire agli operatori di organizzarsi autonomamente e di attuare misure di mercato al loro livello per stabilizzare il settore, con riguardo al funzionamento del mercato interno, per un periodo massimo di 6 mesi. Ad esempio, essi saranno autorizzati a pianificare attività di promozione congiunte, ad organizzare l'ammasso da parte di operatori privati e a programmare insieme la produzione;

- un **aumento del contributo** dell'Unione europea per tutte le misure dei programmi nazionali di sostegno del 10 %, raggiungendo così il 70;

- la possibilità per gli Stati membri, di provvedere a **pagamenti anticipati** agli operatori per le operazioni in corso di distillazione e ammasso di crisi. Gli anticipi possono coprire fino al 100 % dei costi e consentiranno agli Stati membri di utilizzare appieno i fondi dei rispettivi programmi nazionali di sostegno per quest'anno.

Oltre a queste misure di sostegno per il settore vitivinicolo, anche il settore **ortofrutticolo** beneficerà di un aumento del contributo dell'UE (dal 50 % al 70 %) per i programmi gestiti dalle organizzazioni di produttori.

In questo modo le organizzazioni di produttori avranno maggiore flessibilità nell'attuazione dei propri programmi.

**Janusz Wojciechowski**, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "Il settore vitivinicolo è stato uno dei settori colpiti più duramente dalla crisi del coronavirus e dalle conseguenti misure di confinamento adottate in tutta l'UE. Il primo pacchetto di misure specifiche per il mercato adottato dalla Commissione ha già apportato un sostegno notevole. Tuttavia le incertezze legate alla portata della crisi a livello dell'UE e mondiale e l'attento monitoraggio dei mercati ci hanno indotto a proporre un nuovo pacchetto di misure per il settore vitivinicolo. Sono certo che le misure porteranno rapidamente risultati concreti e stabilità per il settore vitivinicolo dell'UE."

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

## Sostegno alle imprese agricole: l'anticipazione con compensazione mediante sovvenzione diretta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo il quale dispone che gli organismi pagatori riconosciuti possano concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola Comune. L'anticipazione potrà essere concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato che saranno compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 7 luglio 2020 il decreto 5 giugno 2020 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo recante disposizioni urgenti in materia di sostegno alle **imprese agricole**.

In particolare il decreto dispone che gli **organismi pagatori** riconosciuti possano concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei **regimi di sostegno** previsti dalla politica agricola Comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'anticipazione potrà essere concessa agli agricoltori applicando i **tassi di interesse di mercato** definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti non comportando così elementi utili a farla individuare come aiuto di Stato.

Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una **sovvenzione diretta** che costituisce invece un aiuto di Stato.

### Modalità di attivazione

L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, **entro il 31 luglio 2020**, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

La **compensazione** dell'anticipazione effettuata sarà operata **a partire dal 16 ottobre 2020**, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020.

### Soggetti beneficiari

L'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli **agricoltori attivi** e che hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020.

Sono **esclusi** dall'anticipazione:

- i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore;
- le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19».

### Base di calcolo

L'importo dell'anticipazione sarà pari **al 70 per cento** del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore, come risultante dal registro nazionale titoli 2019.

Sono esclusi dalla base di calcolo dell'anticipazione:

- i titoli oggetto di cessione temporanea fino all'anno 2019;
- i titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
- i titoli oggetto di pignoramento.

L'anticipazione non è concessa qualora l'importo risulti **inferiore a 300 euro**.

### Presentazione delle domande

Le domande di anticipazione dovranno essere presentate **entro il 15 giugno 2020** con le modalità stabilite dall'organismo pagatore competente.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo decreto 05/06/2020 (G.U. 07/07/2020, n. 169)

## Impresa

Decreto Semplificazioni

## Appalti, società, contratti: come far ripartire il “cantiere Italia”

di Antonio Ciccia Messina - Avvocato in Torino

Intervento a tenaglia sugli appalti, ripristino della capacità finanziaria delle società, piazza pulita dai soggetti economici inattivi. Sono alcune delle misure varate dal decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020 con l'obiettivo di sostenere il rilancio dell'economia post emergenza da Covid-19. Il testo è ancora suscettibile di modifiche, ma è possibile analizzare alcune delle principali novità in itinere. In particolare, quali sono i benefici per le imprese che sono sotto contratto con la PA? È vero che ci sono meno “strozzature” in ingresso per i futuri procedimenti? E per i lavori in corso, quali sono le tutele per le imprese esecutrici?

Il Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020 ha approvato il decreto che introduce **misure urgenti** per la **semplificazione**, l'eliminazione e la velocizzazione degli adempimenti burocratici, con l'obiettivo di sostenere il **rilancio dell'economia** post emergenza da Covid-19 e operare una drastica “cura dimagrante” della burocrazia italiana.

### Appalti

**Fino al 31 luglio 2021** scattano **procedure semplificate** sia per gli appalti “sotto soglia” sia per quelli “sopra soglia” (si vedano gli importi limite indicati dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici n. 50/2016)

Per gli **appalti sotto soglia** si prevede l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro.

Per i lavori sottosoglia si applicherà la **procedura negoziata senza bando** previa richiesta di un numero minimo di preventivi in numero crescente in base all'importo a base di gara.

In quest'ultimo caso, il **criterio di aggiudicazione** è quello del **prezzo più basso**, salvo motivato ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa esclusione delle offerte anomale.

Quanto ai criteri da seguire per la **richiesta di preventivi**, il decreto chiede il rispetto di un **criterio di rotazione** degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Non si richiederanno garanzie provvisorie per la partecipazione alla selezione.

È previsto che l'**aggiudicazione** o l'**individuazione** definitiva del **contraente** avvenga entro **due mesi**, aumentati a quattro in specifici casi.

Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell'avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per **danno erariale** e, qualora imputabili all'operatore

economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto.

Per gli **appalti sopra soglia**, se necessari per superare l'emergenza Covid (anche per rimediare agli effetti negativi economici e non solo sanitari, si applica la procedura negoziata (ex trattativa privata).

Questa semplificazione è prefigurata per i seguenti **settori**: edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica.

Il decreto aggiunge che l'**aggiudicazione** o l'**individuazione** definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di **sei mesi** dall'avvio del procedimento. Viene accelerata la fase della stipulazione dei contratti pubblici, che non può essere frenata dalla pendenza di ricorsi giurisdizionali.

### Lavori in corso

Il decreto Semplificazioni dispone misure per disciplinare i **lavori in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Si tratta di precauzioni ed accorgimenti destinati da un lato a minimizzare gli effetti della pandemia da Covid e dall'altro a favorire la ripresa.

Si tratta di norma di decisivo interesse per le imprese che hanno in corso l'esecuzione di un contratto: ne va del loro equilibrio finanziario, del rapporto con le maestranze, della pianificazione delle attività aziendali.

Vediamo il dettaglio delle prescrizioni.

Innanzitutto il **direttore dei lavori** deve adottare, in relazione alle lavorazioni effettuate e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo **stato di avanzamento dei lavori** entro quindici giorni: prima di tutto si deve misurare quanto realizzato e regolare economicamente con le imprese esecutrici.

Il conseguente **certificato di pagamento** dovrà essere emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro quindici

giorni dall'emissione del certificato.

In secondo luogo, le **stazioni appaltanti** devono riconoscere i **maggiori costi** derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del **piano di sicurezza e coordinamento**, in attuazione delle misure di contenimento imposte dalla decretazione d'urgenza del primo semestre del 2020.

Il **rimborso degli oneri** dovrà avvenire in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, che deve precisare la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Infine, il rispetto delle misure di contenimento anti Covid, se ha impedito, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori o comunque la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture è riconosciuto per legge **causa di forza maggiore**, ed anche **circostanza non imputabile all'esecutore**: questo sia ai fini della concessione di una **proroga del termine** finale di conclusione dei lavori ed, ovviamente, anche ai fini della **responsabilità contrattuale**.

Un ovvio corollario è l'**esclusione di sanzioni**, compresa la comunicazione all'ANAC delle anomalie nell'esecuzione contrattuale.

### Antimafia

Si individuano semplificazioni per l'acquisizione delle **certificazioni antimafia**, sia per contributi ed erogazioni ed anche per i contratti pubblici.

In dettaglio, **fino al 31 luglio 2021**, si prevede che sussista sempre il caso d'urgenza che giustifica l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, anche qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati prevista dal Codice Antimafia (d. lgs. 159/2011)

Sempre fino al 31 luglio 2021, ci sono **semplificazioni** anche per gli **appalti**.

La ratio è non sospendere l'esecuzione per le verifiche antimafia, ma **iniziare i lavori**, salvo poi andare a **risolvere i contratti** con le imprese **non in regola**.

In particolare il decreto legge prevede che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il **rilascio della informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia ed alle risultanze delle altre banche dati previste dal Codice Antimafia, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti

non censito, a condizione che non emergano notizie ostative.

A questo punto l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, ma **sotto condizione risolutiva**: il contratto parte e nelle more si completa il procedimento del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

Se, malauguratamente, si accertano cause interdittive le stazioni appaltanti devono **recedere dai contratti**, previo pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma nei limiti delle utilità conseguite.

Infine, con decreto del Ministro dell'interno, potranno essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia.

### Aumenti di capitale

Il decreto stabilirà misure a favore degli aumenti di capitale, con **temporanea modifica** delle **maggioranze necessarie**: con abbandono della maggioranza rafforzata in alcune ipotesi

In dettaglio **fino al 31 dicembre 2020**, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, **non si applica la maggioranza rafforzata** del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea alle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti;
- b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione (art. 2441, comma 2, ultima frase, c.c.);
- c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

In questi casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

Sempre fino alla data del 31 dicembre 2020 le **società con azioni quotate** potranno deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con **esclusione del diritto di opzione**, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente oppure, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti.

### Imprese

Per le imprese, il decreto-legge introduce la semplificazione delle procedure per la **cancellazione dal**

**registro delle imprese** e per lo **scioglimento degli enti cooperativi**.

In dettaglio si prevede una determinazione del conservatore di ogni procedura di iscrizione o **cancellazione d'ufficio** conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese.

Per le **società di capitali** il decreto prevede come **causa di scioglimento senza liquidazione** l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, se all'inattività e all'omissione si accompagni: il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Dopo l'iscrizione d'ufficio dell'atto di scioglimento il conservatore del registro delle imprese dovrà **comunicarlo agli amministratori**, che avranno i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata **domanda di prosecuzione dell'attività** e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

In sostanza, il conservatore deve fare pulizia del registro ed **eliminare soggetti inerti**, dando la possibilità di ripristino con un **contraddittorio successivo** al provvedimento di cancellazione d'ufficio.

Il decreto completa la descrizione delle fasi della procedura rammentando che i provvedimenti adottati sono **trasmessi immediatamente** all'**Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL**, ed agli altri enti collegati.

Stessa procedura di cancellazione d'ufficio dalle relative sezioni speciali è prevista nel caso di **perdita dei requisiti** relativi a **PMI innovative, start-up innovativa o incubatore certificato** (permane l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese).

Quanto agli **enti cooperativi**, si prevede un termine semestrale per la comunicazione all'autorità di vigilanza, dell'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Una norma tocca, infine, le **società di persone**: la comunicazione alla società e agli altri soci del **recesso da parte del socio** costituisce di per sé modificazione dell'atto costitutivo.

Il recesso dovrà essere iscritto nel registro delle imprese ad istanza del socio recedente ed ha effetto del momento dell'iscrizione.



## Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

## Attuata la direttiva UE sull'efficienza energetica

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva UE sull'efficienza energetica. Le misure disposte mirano ad estendere l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030. Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, tra l'altro la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti; la ridefinizione dell'attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato.

Il Consiglio dei ministri del 6 luglio 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei **Vincenzo Amendola** e del Ministro dello sviluppo economico **Stefano Patuanelli**, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE **sull'efficienza energetica**.

Il decreto, ha stabilito, tra l'altro:

- di estendere **l'obbligo di risparmio energetico** al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
- che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
- di estendere lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
- di integrare le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l'impiego di **contatori e sotto-contatori leggibili da remoto** a partire dal 25 ottobre 2020.

Al fine di potenziare la **capacità di risparmio energetico** italiana, il testo prevede, inoltre:

- la realizzazione di un **sistema informatico** per la gestione dei progetti;
- la ridefinizione **dell'attività di monitoraggio** dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
- l'eliminazione dell'esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetica e l'introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi

stesse;

- la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l'efficienza energetica;
- la possibilità di concedere **finanziamenti a fondo perduto** nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.